



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

L'ATTO DELLA RISCOSSIONE EMESSO DA UFFICIO DIVERSO DA QUELLO CHE HA EMESSO L'ATTO IMPUGNATO È IMPUGNABILE DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA NELLA CUI CIRCOSCRIZIONE RICADE LA SEDE DELL'AGENTE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 12,
Sentenza del 13/4/2026, pubbl. il 25/05/2026, n. 2123

Composizione

Rel. Gallo Antonia

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 276 COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO -
COMMISSIONE DI PRIMO GRADO

Agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da quella
dell'ente impositore - Impugnazione dell'atto - Competenza territoriale
- Individuazione.

Massima

In materia di contenzioso tributario, se il contribuente impugna un atto
dell'agente della riscossione appartenente a circoscrizione diversa da
quella dell'ente impositore, il giudice territorialmente competente è la
Corte di giustizia tributaria nella cui circoscrizione ricade la sede
dell'agente del servizio di riscossione, anche se non coincide con quella
in cui ha sede l'ufficio tributario che ha formato il ruolo.

Rif. normativi

Art. 19, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992

Art. 53 del d.lgs. n. 446/1997

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 23/1/2026, n. 1539, Rv. 677726 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 31/10/2019, n. 28064, Rv. 655812 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario